

Ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri

del 21 dicembre 2005 (Stato 1° giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1636 (2005) e 2664 (2022)² del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite,³

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

- a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

RU 2006 11

¹ RS 946.231

² Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all'indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.

³ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

- e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.⁴

⁴ D'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.⁵

Art. 2 Definizione delle nozioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a.⁶ *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU **2023** 236).

⁵ Introdotto dal n. I 3 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU **2023** 236).

⁶ Correzione del 25 ago. 2020 (RU **2020** 3607).

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.⁷

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

² La SEM⁸ sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini⁹. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 5 Obblighi di comunicazione

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1 capoverso 1, devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore¹⁰

Art. 6a¹¹ Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 7 Entrata in vigore¹²

La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2006.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

¹¹ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU **2013** 255). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

¹² Introdotta dal n. I 5 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

*Allegato*¹³
(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 6a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*¹⁴.

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite*¹⁵.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

¹⁴ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1636 Sanctions Committee.

¹⁵ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

